

In materia di danno alla persona *lato sensu* inteso, il danno patrimoniale da lucro cessante – ovvero quel danno da compromissione del reddito – è un aspetto che suscita, da parte degli operatori di diritto, continuo interesse sia dal punto di vista giurisprudenziale che dottrinale.

Il codice civile vigente ( art. 1223 in tema di responsabilità contrattuale ma richiamato dall'art. 2056 anche per i casi di responsabilità extracontrattuale), nell'ambito del danno patrimoniale distingue tra danno emergente e lucro cessante, assicurando il risarcimento delle perdite subite come mancati guadagni purchè siano conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito dannoso.

In effetti, l' art. 2056 c.c. conferma l'esistenza di una serie di regole uniformi, valide sia per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale che da fatto illecito, tra le quali si individuano la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante nei limiti delle conseguenze immediate e dirette.

Il criterio distintivo tra il danno emergente e il lucro cessante è il momento in cui si verifica l'evento danneggiante. Più specificamente, se l'evento sottrae al danneggiato un'utilità che aveva già nella sfera giuridica in quel momento si produce un danno emergente; invece, se l'evento impedisce l'acquisizione di nuove utilità si verifica il lucro cessante.

Il danno patrimoniale da lucro cessante può e deve essere risarcito soltanto se e nella misura in cui viene accertata la lesione della capacità di produrre reddito quindi è indubbio che ai fini della quantificazione del risarcimento del danno in esame il parametro di riferimento è rappresentato dal reddito del danneggiato.<sup>1</sup>

Sul punto autorevole dottrina ha evidenziato che da un lato “ non sorgono particolari problemi in tutti i casi in cui il soggetto leso né svolge attualmente né è ragionevolmente in procinto di svolgere in futuro una qualsiasi attività lavorativa, le cose cambiano quando il leso sia persona che pur non lavorando ancora o non lavorando più al momento dell'evento dannoso abbia nel proprio progetto di vita, secondo previsioni di ragionevole attendibilità, il prossimo inserimento nel mondo del lavoro”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gennaro Giannini, *Il risarcimento del danno alla persona nella giurisprudenza*; Giuffrè, 1991.

<sup>2</sup> Franco Bile, *Criteri di liquidazione del danno da compromissione del reddito*; Riv. Danno e Responsabilità; IPSOA, 1998.

Le problematiche giurisprudenziali sottese al tema della risarcibilità di un tale particolare danno sono: da una parte, la difficoltà di fornire la prova di un danno che, in caso di invalidità permanente, finisce inevitabilmente per proiettarsi nel futuro con conseguente impossibilità di pervenire ad una precisa quantificazione dello stesso; e, dall'altra, la rilevanza da doversi attribuire all'assenza, al momento dell'evento lesivo, di un'attività lavorativa in atto, soprattutto nel caso di minori o comunque soggetti ancora dediti agli studi.

Proprio su quest'ultima tematica è intervenuta una recentissima pronuncia della terza sezione della Cassazione n. 7786/2010.

Per comprendere al meglio la suindicata sentenza è opportuno, a questo punto, dar conto brevemente del fatto concreto.

A seguito di un incidente stradale, verificatosi nel settembre 1993, il sig. B aveva riportato lesioni personali per colpa esclusiva del conducente di una vettura assicurata dalla Axa Assicurazioni S.p.A. condannata in primo grado al risarcimento del danno. Senonchè, a seguito dell'appello dell'assicurazione soccombente, la Corte di Appello romana aveva ridotto l'entità della somma liquidata sia per il danno morale sia per il danno patrimoniale da lucro cessante. E, per tale motivi il sig. B. ha impugnato la pronuncia della Corte di Appello e nella documentazione prodotta con il fascicolo di secondo grado vi era anche il certificato di compiuta pratica forense dell'ottobre 2002 del quale, la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto, ai fini della liquidazione del lucro cessante. Gli ermellini, quindi, con la pronuncia in commento cassano la sentenza della corte territoriale per non avere tenuto conto di un documento comprovante un fatto che la stessa corte aveva implicitamente considerato rilevante ovvero il certificato di compiuta pratica forense. I giudici di legittimità, precisano che, la funzione respiratoria e l'utilizzo della voce rappresentano cardini professionali segnatamente per l'attività forense in campo penale, è questione di merito il cui apprezzamento è demandato al giudice di rinvio.

Invero, i Giudici di Piazza Cavour, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali<sup>3</sup> hanno ribadito che nel caso di specie, era stato soddisfatto l'onere di allegazione, secondo il quale non la mera produzione di un documento in appello comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, essendo

---

<sup>3</sup> Cass. Civ. Sez. I n. 20261/2006; Cass. Civ. Sez. Trib. n. 9779/2003.

invece necessario, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini della dimostrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

Ora, con riferimento all'altro problema riguardante la prova di un danno che si proietta nel futuro l'orientamento giurisprudenziale<sup>4</sup> risulta consolidato nell'affermare che quando al danno patrimoniale da invalidità permanente, trattandosi di danno che si proietta nel futuro e, quindi, da valutare su base prognostica, il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici (la prova per presunzioni semplici è stata ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte, tenendo presente il principio che ai fini di tale prova non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di esclusiva necessità causale, in quanto basta che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevole possibile secondo un criterio di normalità, applicando, tuttavia, più che un criterio di valutazione fondato sulle presunzioni un vero e proprio criterio di efficacia causale, riconoscendo il risarcimento di un danno futuro) trattandosi di ipotizzare una possibile situazione lavorativa futura di un soggetto.

Per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cd. micro permanenti, le quali non sono produttori danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. Trattasi, però, pur sempre di prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto.

Ai fini della prova nel caso di macro-lesioni, la Corte evidenzia che può farsi riferimento, oltre alle specifiche attitudini e capacità del danneggiato, anche allo stato degli studi intrapresi o da intraprendere oltre che alla situazione del

---

<sup>4</sup> Cass. Civ. n. 1764/1998.

mercato del lavoro; criterio di valutazione complementare è la posizione economico-sociale della famiglia.